

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE

**COMUNE DI BERTIOLO**



**REGOLAMENTO**  
**PER LE**  
**CONCESSIONI CIMITERIALI**

**Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24 marzo 1999**  
**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24 aprile 2001**  
**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03 maggio 2004**  
**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26 novembre 2012**  
**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17 febbraio 2020**

## CONCESSIONI CIMITERIALI

### ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti, l'uso di:

- aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività;
- aree per inumazioni;
- manufatti costruiti dal Comune.

2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

3. Con l'atto della concessione, il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

### ART. 2 SOGGETTI

1. Possono essere destinatari di concessioni cimiteriali i Privati e gli Enti.

### ART. 3 - PRIVATI

1. I Privati si possono distinguere

in: a) Persone fisiche

b) Famiglie

e) Collettività - Comunità

d) Parrocchie

## ART. 4 - ENTI

Gli Enti si possono distinguere in:

- a) Enti morali
- b) Confraternite
- c) Istituzioni

## ART. 5

Non possono ritenersi Enti coloro che hanno scopi commerciali, né società giuridiche in quanto prive di quell'elemento personale che costituisce l'“interesse” alla sepoltura.

## ART. 6 MODALITA' DI CONCESSIONE

- I. Trattandosi di un rapporto di diritto pubblico, la concessione presuppone una istanza del richiedente, una valutazione dell'Amministrazione, un Atto di concessione.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

## ART. 7 FORMA DELLA CONCESSIONE

1. La forma dell'Atto di concessione deve essere quella della scrittura privata tra il Concessionario e l'Ente concedente.
2. L'Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 131 del 26.04.1986.
3. Nell'Atto devono essere individuati: il soggetto concessionario, il soggetto subentrante, l'oggetto della concessione, la data di inizio della concessione, la durata della concessione, l'onerosità della concessione.

## ART. 8 - INIZIO DELLA CONCESSIONE

1. Normalmente la concessione decorre dalla data della firma dell'Atto; qualora

l'utilizzo del manufatto o dell'area avvenga in data antecedente alla firma del contratto, la concessione stessa decorre dalla data di effettivo utilizzo.

#### ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10-9-1990, n. 285.
2. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, (10 febbraio 1976) mantengono i diritti acquisiti.
3. Il diritto di uso passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile, con l'espressa riserva che il Comune riconoscerà, per i relativi diritti ed obblighi, uno solo degli eredi, sia esso designato dal concessionario, o scelto di comune accordo tra gli eredi e notificato al Comune entro un anno dalla morte di quello, o in mancanza designato dall'autorità comunale.
4. La durata è fissata:
  - a) in 30 (trenta) anni per i manufatti (loculi), **rinnovabile per non oltre 15 (quindici) anni**<sup>4</sup>;
    - a.1) in 40 (quaranta) anni per i manufatti (loculi) concessi in coppia per doppia tumulazione. La concessione decorre nei termini stabiliti all'art. 8, con riferimento alla prima tumulazione<sup>3</sup>;
  - b) in 30 (trenta) anni per gli ossari e le nicchie cinerarie;
  - c) in 40 (quaranta)<sup>1</sup> anni per le aree destinate alla inumazione.

Per le concessioni a doppia sepoltura, la concessione decorre nei termini stabiliti all'art. 8 con riferimento alla prima sepoltura<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24 aprile 2001;

<sup>2</sup> modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03 maggio 2004;

<sup>3</sup> modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26 novembre 2012;

<sup>4</sup> **modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17 febbraio 2020;**

- d) in 99 (novantanove) anni per le aree destinate alle tombe di famiglia;
- e) tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

#### ART. 10 - RINUNCIA

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree libere quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione, o l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione e comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### ART. 11 – REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto. o in difetto mediante pubblicazione all'Albo

comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### ART. 12 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'Atto di concessione.

#### ART. 13

1. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c, d, e, di cui all'articolo precedente, è adottata previa diffidata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

2. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi i termini della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

#### ART. 14

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

### **ART. 15**

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

### **ART. 16**

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamente della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

### **ART. 17**

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente.

### **ART. 18**

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumentini, colombari, ossari, nicchie cinerarie, tombe di famiglia, edicole funerarie secondo le norme indicate nel Regolamento di Polizia Mortuaria.

### **ART. 19**

1. I concessionari devono mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.

2. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali smottamenti od avvallamenti del terreno che provochino danni alle tombe marmoree, per cui nulla è dovuto, da parte dell'Amministrazione Comunale ai Concessionari.

3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

## **CONCESSIONI IN USO DEI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE**

### **ART. 20**

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.).

2. La sepoltura, individuale di cui al comma precedente, di norma potrà concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o delle ceneri per gli ossari e le nicchie cinerarie; in deroga a tale principio potranno essere di volta in volta concessi: loculi, ossari e nicchie fino al raggiungimento dell'importo sostenuto dall'Amministrazione comunale per la realizzazione dei manufatti oggetto delle concessioni.

3. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

4. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

### **ART. 21**

1. Le concessioni potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione o inumazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.



## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART. 22

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'Azienda per i Servizi Sanitari competente, può autorizzare speciali prescrizioni per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### ART. 23

1. Per quanto non detto si fa riferimento al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 ed alla Circolare 24 giugno 1993 n. 24.

## INDICE

Disposizioni generali	Art. 1	pag.	1
Soggetti	Art. 2	pag.	1
Privati	Art. 3	pag.	1
Enti	Artt. 4 – 5	pag.	2
Modalità di concessione	Art. 6	pag.	2
Forma della concessione	Art. 7	pag.	2
Inizio della concessione	Art. 8	pag.	2
Durata della concessione	Art. 9	pag.	3
Rinuncia	Art. 10	pag.	4
Revoca	Art. 11	pag.	4
Decadenza	Artt. 12 – 13	pag.	5
	Art. 14	pag.	6
Sepulture private nei cimiteri	Artt. 15 - 18	pag.	6
	Art. 19	pag.	7
Concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune	Art. 20	pag.	7
	Art. 21	pag.	8
Disposizioni finali e transitorie	Artt. 22 - 23	pag.	8
Indice		pag.	8